



COMUNE DI BERGAMO

**REGOLAMENTO PER LA VALORIZZAZIONE DEL  
COMMERCIO IN CITTÀ ALTA,  
LA TUTELA DEL CENTRO STORICO, DEI BORGHI  
E IL DECORO DEGLI ESERCIZI COMMERCIALI**

GIUGNO 2025



## LO STRUMENTO

Viene introdotto per la prima volta un vero e proprio **REGOLAMENTO** che raccoglie, modifica e sistematizza prescrizioni precedentemente contenute all'interno di delibere del Consiglio Comunale, ordinanze dirigenziali e altri atti amministrativi.

Il Regolamento introduce inoltre **NUOVE PRESCRIZIONI** che hanno lo scopo di contrastare possibili fenomeni di degrado legati al diffondersi di iniziative commerciali di scarsa qualità o incompatibili con il contesto di particolare interesse storico e artistico di alcune zone della Città.



## OGGETTO DEL REGOLAMENTO

a) la tutela dell'ambiente urbano del CENTRO STORICO della città di Bergamo, con particolare riferimento a CITTÀ ALTA, ai Borghi PALAZZO, SANTA CATERINA, PIGNOLO e ai LUOGHI DI INTERESSE STORICO E ARTISTICO DI CITTÀ BASSA, al fine di valorizzare le attività commerciali e artigianali che fanno parte dell'identità culturale del luogo, tutelare il decoro e prevenire fenomeni di degrado.



## OGGETTO DEL REGOLAMENTO

b) la tutela, IN TUTTO IL TERRITORIO CITTADINO, del decoro degli esercizi commerciali, sia attivi che sfitti, con particolare riferimento alle facciate, agli accessi, alle vetrine, ai serramenti, alle insegne e alle aree pertinentziali delle attività stesse.



## Art. 3 – Limitazione all'insediamento di attività commerciali e artigianali in CITTÀ ALTA

L'articolo ripropone sostanzialmente i divieti già esistenti.

È vietato il NUOVO insediamento in CITTÀ ALTA di:

- a) bazar, negozi di articoli regalo (souvenirs), chincaglieria, sexy shop – articoli per adulti;
- b) rivendite, in via esclusiva o prevalente, mediante APPARECCHI AUTOMATICI di prodotti non alimentari e alimentari, comprese le bevande di ogni genere;



## Art. 3 – Limitazione all’insediamento di attività commerciali e artigianali in CITTÀ ALTA

È vietato il NUOVO insediamento in CITTÀ ALTA di:

c) FAST FOOD, friggitorie e rosticcerie in forma esclusiva o prevalente, self service, tavole calde, paninoteche e take away;



## Art. 3 – Limitazione all'insediamento di attività commerciali e artigianali in CITTÀ ALTA

È vietato il NUOVO insediamento in CITTÀ ALTA:  
d) delle seguenti ATTIVITÀ ARTIGIANALI ALIMENTARI:  
PIZZERIE DA ASPORTO, GELATERIE E PASTICCERIE;

Per **ATTIVITÀ ARTIGIANALI ALIMENTARI** si intendono attività dirette alla produzione e vendita PER ASPORTO o CONSUMO IMMEDIATO SUL POSTO di beni alimentari, quindi non le attività di somministrazione che si classificano come esercizi pubblici.



## Art. 3 – Limitazione all’insediamento di attività commerciali e artigianali in CITTÀ ALTA

È vietato il NUOVO insediamento in CITTÀ ALTA di:

- e) attività di produzione in via esclusiva di pasti e piatti preparati, nonché di attività di ristorazione **SENZA SOMMINISTRAZIONE** (laboratorio – CENTRO DI COTTURA);
- f) **LAVANDERIE SELF-SERVICE.**



## Art. 4 – Limitazioni e divieti relativi al commercio su aree pubbliche

Vengono **CONFERMATE** le disposizioni già vigenti che limitano la possibilità di esercitare il commercio su aree pubbliche, compreso quello in forma itinerante, (MERCATI) in vie e tratti urbani di Città Alta e di Città Bassa puntualmente individuati.

## Art. 4 – Limitazioni e divieti relativi al commercio su aree pubbliche

Il divieto è soggetto a 3 possibili ECCEZIONI:

- a) manifestazioni organizzate o promosse dall'AMMINISTRAZIONE COMUNALE;
- b) eventuali autorizzazioni concesse in occasione di FESTIVITÀ E RICORRENZE TRADIZIONALI;
- c) attività di vendita funzionali ad iniziative di PROMOZIONE CULTURALE, ARTISTICA O SOCIALE per le quali sia stato concesso il PATROCINIO dell'Amministrazione Comunale.



## Art. 5 – Limitazioni e prescrizioni relative all'attività di deposito bagagli

Vengono individuate le zone della Città (Allegato 1) ove è vietato l'insediamento di NUOVE strutture, automatizzate e non, di DEPOSITO BAGAGLI gestite in qualsiasi forma, comprese quelle gestite dalle imprese esercenti attività di facchinaggio, sia su suolo pubblico che in locali privati prospicienti alla pubblica via.



## Art. 5 – Limitazioni e prescrizioni relative all'attività di deposito bagagli

Il divieto di insediamento di nuove strutture di deposito bagagli NON SI APPLICA a quelle ad USO INTERNO ED ESCLUSIVO delle STRUTTURE RICETTIVE ALBERGHIERE ED EXTRA-ALBERGHIERE, sempre che tali impianti si trovino in locali non prospicienti o visibili dalla strada ad uso pubblico.



## Art. 5 – Limitazioni e prescrizioni relative all'attività di deposito bagagli

Nelle zone della Città individuate nell'Allegato 1, vengono inoltre introdotti OBBLIGHI a carico dei PROPRIETARI dei locali e degli ESERCENTI di depositi bagagli già esistenti al momento dell'entrata in vigore del Regolamento.

I destinatari dovranno ottemperare agli obblighi previsti ENTRO SEI MESI dall'approvazione del Regolamento.



## Art. 5 – Limitazioni e prescrizioni relative all'attività di deposito bagagli

Obblighi per i gestori di depositi bagagli già esistenti:

- a) provvedere, a proprie spese, a rendere le armadiature e gli impianti di deposito bagagli NON VISIBILI dalla strada ad uso pubblico;



## Art. 5 – Limitazioni e prescrizioni relative all'attività di deposito bagagli

Obblighi per i gestori di depositi bagagli già esistenti:

b) MONITORARE i depositi bagagli con personale dedicato, **ALMENO UNA VOLTA AL GIORNO** nell'ambito dell'orario di apertura al pubblico degli stessi, nonché predisporre adeguato SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA DEI LOCALI INTERNI, al fine di evitare fenomeni di sovraffollamento o di utilizzo improprio dei locali che ospitano i depositi bagagli;



## Art. 5 – Limitazioni e prescrizioni relative all'attività di deposito bagagli

Obblighi per i gestori di depositi bagagli già esistenti:

- c) ESPORRE sulla strada ad uso pubblico il **NOMINATIVO** e il **CONTATTO TELEFONICO DIRETTO** della persona fisica **RESPONSABILE** del monitoraggio dell'impianto e della prevenzione di fenomeni di disordine e degrado dei locali adibiti a deposito bagagli.



## Art. 6 – Prescrizioni relative all'insediamento di dehors

Al fine di tutelare l'ambiente urbano e la vivibilità DEL

BORGO STORICO di

CITTÀ ALTA, i dehors possono essere collocati  
unicamente nelle piazze del borgo storico  
e non anche lungo le vie che lo attraversano.

**Art. 7 – Prescrizioni e divieti in materia di tenuta delle facciate, degli accessi, delle vetrine, dei serramenti, delle insegne e delle aree pertinenziali dei locali commerciali**

Vengono introdotte prescrizioni destinate a  
**TUTTE LE ATTIVITA' COMMERCIALI** ubicate  
**IN TUTTE LE ZONE DELLA CITTÀ** finalizzate a  
preservare il **DECORO** e a prevenire fenomeni di  
degrado e di abbandono degli spazi aperti al pubblico.

## Art. 7 – Prescrizioni e divieti in materia di tenuta delle facciate, degli accessi, delle vetrine, dei serramenti, delle insegne e delle aree pertinenziali dei locali commerciali

Prescrizioni per TUTTE le attività commerciali:

- a) le facciate, gli accessi, le vetrine, i serramenti e le insegne devono essere in ARMONIA con lo STILE ARCHITETTONICO ed i COLORI dell'edificio cui appartengono, nonché degli edifici circostanti, in conformità alle specifiche prescrizioni meglio precisate e disciplinate dal REGOLAMENTO EDILIZIO;

**Art. 7 – Prescrizioni e divieti in materia di tenuta delle facciate, degli accessi, delle vetrine, dei serramenti, delle insegne e delle aree pertinenziali dei locali commerciali**

**Prescrizioni per TUTTE le attività commerciali:**

**b) deve essere utilizzato ogni utile accorgimento affinché gli interni degli esercizi commerciali siano ILLUMINATI in modo tale da non variare le condizioni dello spazio pubblico circostante;**

**Art. 7 – Prescrizioni e divieti in materia di tenuta delle facciate, degli accessi, delle vetrine, dei serramenti, delle insegne e delle aree pertinenziali dei locali commerciali**

Prescrizioni per TUTTE le attività commerciali:

- c) è fatto obbligo di oscurare le vetrine dei LOCALI COMMERCIALI SFITTI, utilizzando modalità e materiali descritti nell'elaborato tecnico allegato al Regolamento (Allegato 2);



## ALLEGATO 2 – Modalità di oscuramento vetrine LOCALI COMMERCIALI SFITTI

TIPO 1: pellicola adesiva di COLORE GRIGIO CHIARO, opaco, che copra tutto lo spazio vetrina. Non sono ammessi colori sgargianti, né l'uso del solo colore bianco.

TIPO 2: pellicola adesiva con PARTICOLARI ICONICI DELLA CITTÀ o OPERE D'ARTE esposte nei musei della città di Bergamo, raffigurati in bianco e nero o, in ogni caso, senza l'utilizzo di colori sgargianti.



## ALLEGATO 2 – Modalità di oscuramento vetrine LOCALI COMMERCIALI SFITTI





## ALLEGATO 2 – Modalità di oscuramento vetrine LOCALI COMMERCIALI SFITTI





**Art. 7 – Prescrizioni e divieti in materia di tenuta delle facciate, degli accessi, delle vetrine, dei serramenti, delle insegne e delle aree pertinenziali dei locali commerciali**

**Prescrizioni per TUTTE le attività commerciali:**

**d) è fatto obbligo altresì di garantire la PULIZIA ed il DECORO dei locali sfitti e delle AREE PRIVATE ad essi PERTINENZIALI;**

## Art. 7 – Prescrizioni e divieti in materia di tenuta delle facciate, degli accessi, delle vetrine, dei serramenti, delle insegne e delle aree pertinenziali dei locali commerciali

Prescrizioni per TUTTE le attività commerciali:

e) è VIETATO AFFIGGERE, sia esternamente che internamente, sulle vetrine dei locali commerciali sfitti, MANIFESTI, VOLANTINI, AVVISI vari e simili, fatta eccezione per le comunicazioni di trasferimento dell'attività commerciale in altro luogo e di offerta in locazione/vendita del locale;

## Art. 7 – Prescrizioni e divieti in materia di tenuta delle facciate, degli accessi, delle vetrine, dei serramenti, delle insegne e delle aree pertinenziali dei locali commerciali

Prescrizioni per TUTTE le attività commerciali:

- f) è vietato l'USO IMPROPRIO DELLE VETRINE quale, ad esempio, l'appoggio per scaffalature, per il deposito/stoccaggio delle merci, mentre per i soli locali attivi è vietato altresì l'OSCURAMENTO mediante pannelli o pellicole coprenti, fatta eccezione per la parte inferiore delle stesse, quando l'eventuale pannello sia parte integrante della struttura della vetrina.

**Art. 7 – Prescrizioni e divieti in materia di tenuta delle facciate, degli accessi, delle vetrine, dei serramenti, delle insegne e delle aree pertinenziali dei locali commerciali**

Sono **RESPONSABILI** della regolare tenuta delle Vetrine in primo luogo gli **ESERCENTI** e, nel caso di locali commerciali sfitti o di cessazione dell'attività, i **PROPRIETARI** dei locali.

## ARTICOLI DA 8 A 11

Il Regolamento si conclude con l'introduzione di un sistema di CONTROLLI E SANZIONI, la cui applicazione è affidata al CORPO DI POLIZIA LOCALE, il quale prevede, in caso di inerzia da parte dei trasgressori, la possibilità per il Comune di esercitare un INTERVENTO SOSTITUTIVO di ripristino dello stato dei luoghi, con costi a carico delle parti inadempienti. È previsto, inoltre, che la Giunta possa definire e attuare un sistema di MONITORAGGIO sull'impatto del Regolamento, anche con report periodici.



COMUNE DI BERGAMO

**GRAZIE PER L'ATTENZIONE.**